



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA
Via Colombo 2 , 46030 San Matteo delle Chiaviche (MN).
Tel. 0375 800041 Fax: 0375 80216
Sito : www.icdosolopomponescoviadana.gov.it
e-mail: icdsp2013@gmail.com; mnic83000q@pec.istruzione.it

Ai Docenti e Personale ATA dell'IC
AI RSPP dell'IC

Oggetto: Applicazione D.Lgs 81/2008, Funzionigramma Sicurezza dell'IC a.s. 17-18

Il Presente atto a valore di delega per ciascuna delle figure inserite nell'organigramma della sicurezza:

RAPPRESENTANTE LEGALE	<p>Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. <p>Obblighi del datore di lavoro</p> <ol style="list-style-type: none">a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;m) comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43.o) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;p) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;q) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
----------------------------------	---

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

<p>MEDICO DEL LAVORO</p>	<p>Il Medico del lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; f) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; g) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
<p>RSPP</p>	<p>L'RSPP provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.
<p>RSL</p>	<p>Il Rappresentante Sindacale per i Lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda; b) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; c) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; e) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; f) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; g) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; h) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; i) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; j) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. <p>L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.</p>
<p>PREPOSTO PER LA VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE ATA</p>	<p>La figura ha la responsabilità operativa della vigilanza-tutela prevenzionistica del personale ATA nello svolgimento della loro attività; deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte del personale ATA delle disposizioni in materia di salute e sicurezza</p> <p>In particolare deve</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Impartire istruzioni finalizzate all'attuazione del piano di iniziative conseguente alla valutazione dei rischi; b) controllare la presa visione dei piani di emergenza e prevenzione rischi da parte di tutto il personale ATA c) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dal Dirigente Scolastico d) vigilare sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il proprio diretto superiore, il Dirigente Scolastico;

	<ul style="list-style-type: none"> e) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) segnalare ogni eventuale nuova situazione che comporti l'insorgere di nuovi rischi non valutati in precedenza g) controllare la presa visione delle istruzioni impartite al personale ATA relativamente alla sicurezza, sorveglianza e trattamento dei dati sensibili e personali h) curare la documentazione relativa alla verifica periodica del rispetto delle istruzioni impartite (Su apposito registro) i) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; k) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; l) segnalare tempestivamente al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; m) vigilare sul rispetto del divieto di fumo negli ambienti scolastici.
<p>PREPOSTO PER IL COORDINAMENTO DEI PREPOSTI E ADDETTI ALLA SICUREZZA D'ISTITUTO</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 il Datore di lavoro delega al preposto per il coordinamento della sicurezza d'Istituto le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del Dirigente Scolastico in riferimento alla sicurezza (prescrizioni, modulistica, tempistica); b) Interfacciarsi con l'RSPP, gli addetti/preposti alla sicurezza, l'RSL e il Dirigente Scolastico per valutare situazioni di problematicità in riferimento alla sicurezza nei vari plessi; c) Partecipare alle riunioni annuali per la sicurezza e ad eventuali ulteriori convocazioni degli addetti/preposti alla sicurezza dei singoli plessi dell'IC; d) Vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, con il tramite degli addetti /preposti alla sicurezza dei singoli plessi dell'IC; e) Monitorare e coordinare la formazione per la sicurezza del personale dell'IC; f) Collaborare con il Dirigente Scolastico per l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza predisponendo l'istruzione adeguata ai lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile; g) Provvedere affinché possano essere informati il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
<p>PREPOSTI/ ADDETTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO</p>	<p>La figura ha la responsabilità operativa della tutela prevenzionistica degli alunni e del personale docente del plesso e della loro attività didattica sovrintendendo sulla osservanza da parte del personale docente delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.</p> <p>In particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vigilare sulla corretta informazione agli alunni, ai docenti, e al personale esterno che a vario titolo effettua attività all'interno del plesso scolastico, in materia di sicurezza e di emergenza; b) controllare la presa visione delle istruzioni impartite al personale delle scuole relativamente alla sicurezza, sorveglianza e trattamento dei dati sensibili; c) curare la documentazione relativa alla verifica periodica del rispetto delle istruzioni impartite (Su apposito registro); d) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i docenti e gli alunni, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, secondo quanto predisposto nei piani di emergenza; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi, dei piani di prevenzione rischi, sia ogni altra nuova situazione di pericolo che si verifichi durante le attività didattiche e funzionali all'insegnamento, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) collaborare con il Dirigente per la predisposizione/aggiornamento dei piani di

	<p>emergenza</p> <ul style="list-style-type: none"> h) vigilare sulla presa visione dei piani di emergenza e delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte di tutto il personale docente i) provvedere affinché in ciascun plesso vengano eseguite almeno due prove di evacuazione della scuola in un anno scolastico, possibilmente in momenti diversi della giornata e in contesti di attività diversa; j) controllare la fruibilità delle vie di esodo, comprese le porte e, in caso di anomalie, darne comunicazione immediatamente alla segreteria. k) controllare l'integrità di estintori ed idranti e in caso di anomalie, darne comunicazione immediatamente alla segreteria; l) vigilare sul rispetto del divieto di fumo negli ambienti scolastici.
<p>PREPOSTI PER LA SICUREZZA NEI LABORATORI E IN PALESTRA</p>	<p>Tale figura ha compiti di vigilanza operativa sulla tutela prevenzionistica degli studenti nello svolgimento della loro attività didattica nei laboratori e in palestra vigilando sull'osservanza, da parte degli studenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza</p> <p>In particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Segnalare tempestivamente al DS eventuali deficienze del sistema b) Identificare tutti gli studenti esposti a rischio specifico; c) Accertarsi che presso il laboratorio in cui presta servizio sia disponibile e ben evidente il regolamento di utilizzo dello stesso d) Segnalare eventuali disfunzioni del regolamento e collaborare con il Dirigente della sicurezza nell'IC per la modifica di tale regolamento e) Formare ed informare tutti gli studenti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono adottare nello svolgimento delle attività a rischio specifico nei laboratori di informatica ed in palestra; f) Informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati; g) Fornire eventuali necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), se previsti dal regolamento;
<p>COORDINATORI DI CRISI</p>	<p>A loro è affidato il compito di mettere in atto la procedura di allertamento come descritto dal Piano di emergenza dell'Istituto, di allertare i componenti la squadra di primo soccorso e antincendio e di gestire, in condizione di sicurezza, la situazione fino all'arrivo dei soccorsi.</p> <p>In particolare, in caso di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Coordina l'applicazione delle procedure precedentemente pianificate, in riferimento al caso specifico di emergenza ed, eventualmente decide l'evacuazione dell'edificio b) Incarica un componente la squadra di interrompere l'erogazione di ACQUA ed ENERGIA ELETTRICA. c) Incarica un componente la squadra di verificare l'idoneità delle vie di esodo di piano. d) Tranquillizza le persone indicando loro la via di esodo e il punto di ritrovo sicuro. e) Incarica un componente la squadra di chiudere porte di compartimentazione rimaste aperte. f) Incarica un componente di avvisare, senza creare panico, chiunque lavori in quel piano, compreso le ditte esterne, indirizzandoli verso le uscite di emergenza. g) Incarica un componente la squadra di occuparsi di eventuali portatori di handicap, persone agitate, facendo in modo che raggiungano il PUNTO DI RACCOLTA e si occupino di loro fino all'arrivo dei soccorsi; h) In caso di evacuazione, una volta raggiunto il punto di raccolta verifica, attraverso il controllo dei moduli di evacuazione stilati dagli insegnanti, se ci sono dispersi o feriti i) Individua la necessità di chiamare i soccorsi e/o il Dirigente scolastico e/o i genitori; j) Si mette a disposizione dei soccorritori; k) Stabilisce la fine dell'emergenza sentito l'eventuale parere dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, del Dirigente scolastico ecc.
<p>SQUADRA ANTINCENDIO</p>	<p>La squadra antincendio, in caso di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Verifica su richiesta del coordinatore le segnalazioni di allarme, riferendone la natura e l'entità b) Interviene sul luogo dell'emergenza ed agisce direttamente o, nel caso di manifesta impossibilità a risolvere il problema, richiede l'intervento di altro personale della squadra o dell'intera squadra stessa. c) Provvede quindi direttamente o tramite altro personale ad avvisare il Coordinatore dell'Emergenza. <p>La squadra di emergenza, attivata dal Coordinatore per l'Emergenza, si porta sul luogo dell'emergenza e interviene per fronteggiare l'emergenza. In caso di intervento dei Vigili del fuoco, i componenti della Squadra collaborano con questi, mettendo a disposizione la loro conoscenza dei luoghi.</p>

	Di norma supportano il preposto alla sicurezza nel plesso nel controllo della fruibilità delle vie di fuga e degli estintori.
SQUADRA PRIMO SOCCORSO	La squadra per il primo-soccorso, in caso di emergenza, e in base al personale orario di servizio dei componenti: a) Gestisce la cassetta di pronto soccorso in dotazione b) Offre specifica assistenza alle persone traumatizzate, colte da malori, ecc. c) Dispone e coordina le operazioni di trasporto dei feriti, se necessario accompagnandoli al pronto soccorso d) Effettua le operazioni di primo soccorso nell'area di raccolta
TUTTI I LAVORATORI	Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare deve: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Sogliani dr.ssa Sandra
Dirigente Scolastico

San Matteo 25-10-17